

Delitti informatici

Autore: Redazione

In: Diritto penale

Con l'avvento del Web si sposta l'attenzione sull'espansione dei delitti contro l'**onore** commessi a mezzo informatico, in particolare tramite **social network**. Difatti, detto contesto conferisce a tali reati una maggiore carica lesiva, connessa alla diffusività del mezzo informatico: la comunicazione mediante l'impiego dei social network, testate online, newsletter e mailing list, infatti, permette con un'unica azione di raggiungere un numero elevato di utenti, con una sorte di diffusione istantanea pressoché illimitata.

Il bene costituzionalmente tutelato: l'onore

A tal proprio, considerata la porta di Internet l'aggressione all'onore e alla reputazione può essere realizzata con l'impiego di qualsiasi mezzo di comunicazione. In questo senso, primo tra tutti: l'onore che è un bene giuridico intrinseco della persona e trova tutela negli **artt. 2 e 3 della Costituzione**.

Tale diritto deve essere controbilanciato con quello previsto dall'art.21 della Costituzione, che riconosce ad ogni cittadino il diritto di manifestare la propria opinione; al secondo comma del presente articolo viene sancita la **libertà di stampa** quale garanzia fondamentale della libera espressione, in linea con quanto stabilito, nelle fonti sovranazionali, dall'**art.10 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo e dall'art.11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**.

A seguito dell'operata riforma della **l. 547 del 1993**, sono state introdotte nel codice penale alcune nuove figure di reato: l'accesso abusivo al sistema informatico (615ter c.p.) o la detenzione o diffusione di codici di accesso a sistemi informatici (615quater c.p.). In alcuni casi le stesse fattispecie sono state ulteriormente novellate, tenendo conto delle modalità ordinarie di realizzazione del reato evidenziate dalla prassi: è quanto accaduto in relazione al delitto di frode informatica di cui all'art.640ter c.p., oggi aggravata dal furto o dall'indebito utilizzo dell'identità digitale (l.119 del 2013).

Relativamente al delitto di diffamazione perpetrato a mezzo web, tuttavia, il legislatore non ha ritenuto di apportare specifici interventi. Tale scelta ha determinato significative frizioni con il **divieto di analogia in malam partem**: in forza di quanto previsto dagli articoli **25, co.2, Cost., 12 e 14 preleggi, nonché 1 e 199 c.p.**, non può essere estesa ai reati a mezzo informatico la disciplina prevista per la carta stampata. Il giornale telematico, infatti, non rispecchia le condizioni essenziali ai fini della sussistenza del prodotto "stampa", in base a quanto definito dall'art. 1 l. n.47 del 1948, mancando di un'attività di riproduzione tipografica destinata alla pubblicazione.

La problematica legata al locus commissi delicti

In senso più ampio, la diffamazione a mezzo informatico presenta significative peculiarità con riferimento all'estensione della responsabilità sancita dagli **articoli 57 e 57bis c.p.**, alla definizione della competenza territoriale (locus commissi delicti) ed alla materiale possibilità di apprendere e sequestrare gli strumenti di commissione del reato. Nel cyberspazio, infatti, i criteri tradizionali per collocare le condotte nello spazio e nel tempo entrano in crisi, in quanto viene in considerazione una dimensione smaterializzata ed una complessiva delocalizzazione delle risorse e dei contenuti.

<https://www.diritto.it/delitti-informatici/>